

B review



TeamSystem Business review

| n. 09/2019

Supplemento a TeamSystem Review n. 273

In collaborazione con
 Euroconference

 TeamSystem®

La nuova Erp Digital Architecture

TeamSystem Enterprise è la nuova soluzione ERP di TeamSystem costruita sulle esigenze dell'impresa digitale. Una esperienza d'uso fluida, incentrata sul valore dei dati e sull'accesso rapido ai programmi, con tanti strumenti utili per recuperare efficienza e collaborare dentro e fuori l'azienda.

Grazie alla piattaforma TeamSystem Digital, il rapporto dell'azienda con le istituzioni è semplice e immediato, portando benefici ed efficienza alla rete clienti-fornitori.

Per maggiori informazioni:

www.teamsystem.com/enterprise

www.teamsystem.com

Lavoro e previdenza

Rimborso per prestazioni erogate oltre la capienza nell'ambito del fondo di tesoreria	2
Aggiornamento classificazione tariffaria Inail	6
Nuove regole relative allo stato di disoccupazione	8
Tfr: coefficiente di luglio 2019	10

Economia e finanza

Equo canone di luglio 2019	11
----------------------------	----

Fisco e tributi

Il nuovo "investitore" di pmi: la società di investimento semplice (Sis)	12
Segnalazione in centrale rischi: tempi, modi, effetti	17
La revoca della donazione di un immobile: presupposti giuridici e modalità	24

Rimborso per prestazioni erogate oltre la capienza nell'ambito del fondo di tesoreria

L'articolo 1, comma 5, D.I. 30 gennaio 2007, ha introdotto, per i datori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, l'obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria delle quote di Tfr maturate dai propri dipendenti e mantenute in azienda, in quanto non destinate alle forme pensionistiche complementari.

Introduzione

Con il messaggio n. 3025/2019, a seguito del perfezionamento del sistema automatizzato dei controlli in ordine al rispetto degli obblighi contributivi, l'Inps ha reso noto di aver individuato aziende che, pur non avendo il richiesto requisito dimensionale, nelle denunce UniEmens hanno dichiarato e versato quote di Tfr al Fondo di tesoreria. Si tratta, in particolare, delle seguenti tipologie di aziende:

- aziende che, correttamente, non risultano in possesso del codice di autorizzazione "1R";
- aziende che sono in possesso del codice di autorizzazione "1R", pur non avendo il requisito dimensionale.

Le 2 fattispecie sono state disciplinate con la circolare n. 37/2018, la quale disciplina 2 differenti modalità di gestione della contribuzione "indebitamente" versata, distinguendo le aziende in 2 tipologie: quelle in possesso della regolarità contributiva e quelle irregolari.

Per le aziende in possesso della regolarità contributiva, i versamenti di quote di Tfr al Fondo di tesoreria, sebbene effettuati in assenza dei presupposti dell'obbligo contributivo, sono ritenuti validi a tutti gli effetti di legge.

Le aziende non in regola con gli obblighi contributivi, che non provvederanno a regolarizzare la posizione contributiva nei modi e termini previsti dalle disposizioni sul rilascio dell'attestazione di regolarità, potranno presentare istanza di restituzione delle somme indebitamente versate al Fondo di tesoreria, provvedendo all'invio dei flussi rettificativi relativi ai periodi interessati dal rimborso. La somma rimborsabile sarà quindi calcolata secondo i criteri esposti nel messaggio n. 3025/2019.

Datori di lavoro con regolarità contributiva

Per le aziende risultate in regola con gli adempimenti contributivi, le modalità gestionali si differenziano in virtù del possesso o meno del codice di autorizzazione "1R".

In relazione alle matricole aziendali in possesso del C.A. "1R", l'Inps assegnerà, in aggiunta al C.A. "1R" e con data inizio validità dal mese corrispondente alla data del Durc, il C.A. "7W", avente il significato di "Azienda con meno di 50 addetti in cui sono occupati lavoratori per i quali è presente il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria", comunicando alle aziende la variazione delle caratteristiche contributive. Di seguito, l'azienda dovrà procedere in maniera differente in relazione alle diverse tipologie di lavoratori:

- per i lavoratori per i quali sussiste l'obbligo contributivo, l'azienda può effettuare i consueti versamenti e/o conguagli sugli importi del Fondo di tesoreria, fermo restando il rispetto della capienza della denuncia mensile. L'azienda sospesa o cessata potrà trasmettere i relativi flussi di regolarizzazione secondo le modalità indicate nell'Allegato A del messaggio, facendo pervenire all'Inps una dichiarazione del rappresentante legale, contenente l'elenco dei lavoratori interessati, gli importi anticipati e/o liquidati a ciascuno di essi, la data di erogazione e la relativa documentazione (ad esempio, ricevuta bonifico o altra attestazione di avvenuto incasso da parte del lavoratore), con copia della busta paga, utilizzando la modulistica allegata al messaggio. L'Inps effettuerà i controlli opportuni per verificare la sussistenza di tutti gli elementi necessari, in mancanza dei quali la proposta Vig non potrà essere accettata. Le proposte Vig afferenti

a lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro con l'azienda richiedente in applicazione degli articoli 1406 o 2112, cod. civ. saranno accolte solo se relative ad anticipazioni di quote di Tfr. Le proposte Vig relative a liquidazioni saranno, invece, accolte qualora l'azienda richiedente dimostri la sussistenza dei presupposti specificati nel messaggio n. 17020/2012 (§ 5.1) o, per la fattispecie di cui all'articolo 1406, cod. civ., che, nonostante la cessione del contratto di lavoro, l'azienda cedente era tenuta a corrispondere al lavoratore ceduto il Tfr maturato fino alla cessione;

- per i lavoratori per i quali non sussiste l'obbligo contributivo, le aziende, indipendentemente dalla capienza contributiva, dovranno presentare all'Inps la domanda di pagamento diretto delle quote di competenza del Fondo di tesoreria. Per il rimborso delle quote di Tfr versate al Fondo di tesoreria già anticipate e/o liquidate prima dell'assegnazione del C.A. "7W" e non conguagliate, le aziende inoltreranno, tramite Cassetto bidirezionale, la domanda di rimborso corredata dalla dichiarazione e dalla documentazione aziendale. A seguito della domanda di rimborso, l'Inps acquisirà un flusso di regolarizzazione interna (tipo regolarizzazione "AS"), con periodo di competenza uguale al mese di presentazione della domanda di rimborso, inserendo l'importo spettante con il nuovo codice causale "DA02", avente il significato di "Recupero Anticipazione/Liquidazione Tfe", codice a uso esclusivamente interno. Le domande di rimborso afferenti a lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro con l'azienda richiedente in applicazione degli articoli 1406 o 2112, cod. civ. saranno accolte solo se relative ad anticipazioni di quote di Tfr. Le proposte Vig relative a liquidazioni saranno, invece, accolte qualora l'azienda richiedente dimostri la sussistenza dei presupposti specificati nel messaggio n. 17020/2012 (§ 5.1.) o, per la fattispecie di cui all'articolo 1406, cod. civ., che, nonostante la cessione del contratto di lavoro, l'azienda cedente era tenuta a corrispondere al lavoratore ceduto il Tfr maturato fino alla cessione.

Al controllo della regolarità contributiva dovranno essere sottoposte anche le aziende prive di C.A. "1R", nonché quelle per le quali sia stata accertata l'insussistenza dei requisiti giuridici per il possesso del C.A. "1R". Ove l'azienda risultati in regola con gli adempimenti contributivi, l'Inps provvederà, con la decorrenza pari al periodo di paga in corso alla data del mese corrispondente alla data del Durc, all'attribuzione del C.A. "7W"; il Tfr relativo al periodo compreso fra il primo mese di versamento e il mese immediatamente precedente a quello dell'assegnazione del C.A. "7W" rimane accantonato al Fondo di tesoreria e l'Inps comunicherà alle aziende la variazione delle caratteristiche contributive. L'azienda, indipendentemente dalla capienza contributiva, dovrà presentare all'Istituto la domanda di pagamento diretto delle quote di competenza del Fondo di tesoreria. Viceversa, per il rimborso delle quote di Tfr versate al Fondo di tesoreria, già anticipate e/o liquidate ai lavoratori prima dell'assegnazione del C.A. "7W" e non conguagliate, le aziende inoltreranno, tramite Cassetto bidirezionale, la domanda di rimborso corredata dalla dichiarazione e dalla documentazione aziendale richiesta. L'Inps acquisirà un flusso di regolarizzazione interna (tipo regolarizzazione "AS"), con periodo di competenza uguale al mese di presentazione della domanda di rimborso, inserendo l'importo spettante con il nuovo codice causale "DA02", codice a uso esclusivamente interno. Le domande di rimborso afferenti a lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro con l'azienda richiedente in applicazione degli articoli 1406 o 2112, cod. civ. saranno accolte solo se relative ad anticipazioni di quote di Tfr. Le proposte Vig relative a liquidazioni saranno, invece, accolte qualora l'azienda richiedente dimostri la sussistenza dei presupposti specificati nel messaggio n. 17020/2012 (§ 5.1.) o, per la fattispecie di cui all'articolo 1406, cod. civ., che, nonostante la cessione del contratto di lavoro, l'azienda cedente era tenuta a corrispondere al lavoratore ceduto il Tfr maturato fino alla cessione.

Datori di lavoro privi di regolarità contributiva

Le modalità gestionali si differenziano in relazione alle diverse casistiche:

- per i datori di lavoro in possesso del C.A. "1R", l'azienda dovrà procedere in maniera distinta in relazione alle seguenti 2 diverse tipologie di lavoratori:

1. lavoratori per i quali sussiste l'obbligo contributivo ("dipendenti 2T Tesoreria"): l'azienda è obbligata a operare a prescindere dalla regolarità contributiva e, pertanto, sul flusso UniEmens corrente può effettuare i consueti versamenti e/o conguagli sugli importi del Fondo di tesoreria. L'azienda sospesa o cessata, che abbia già erogato anticipazioni e/o liquidazioni senza operare i relativi conguagli, potrà effettuare il recupero attraverso l'invio dei flussi di regolarizzazione;
 2. lavoratori per i quali non sussiste l'obbligo contributivo: qualora l'azienda abbia esposto le quote di Tfr al Fondo di tesoreria anche per lavoratori diversi dai "dipendenti 2T Tesoreria", le quote di Tfr accantonate dovranno essere restituite all'azienda secondo le consuete regole del rimborso. L'Inps comunicherà l'esito negativo della verifica della regolarità contributiva, con l'indicazione del numero di protocollo della verifica medesima e della possibilità di inoltrare domanda di rimborso. Le aziende devono dare comunicazione ai lavoratori che le quote di Tfr maturate dalla data di assunzione sono accantonate presso il datore di lavoro. Qualora l'azienda inoltri domanda di rimborso, le quote di Tfr accantonate dovranno essere restituite all'azienda. Nel caso di aziende ammesse al pagamento diretto delle prestazioni Cigs secondo la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015, si dovrà preventivamente verificare che la quota di Tfr maturata durante l'ultimo periodo ininterrotto di Cigs, corrisposta dall'Inps direttamente ai lavoratori, non sia stata conguagliata dal datore di lavoro utilizzando i codici "L042" o "L043". Qualora si sia verificata questa ipotesi, dal rimborso dovrà essere sottratta la quota di Tfr portata a conguaglio. Le somme rimborsabili sono soggette alla prescrizione ordinaria, decorrente dalla data di versamento delle quote di Tfr al Fondo di tesoreria. Per la quantificazione del rimborso, l'azienda deve provvedere ai seguenti adempimenti: trasmissione, attraverso le ordinarie modalità, di una dichiarazione di responsabilità del rappresentante legale contenente l'elenco dei lavoratori interessati, gli importi delle quote di accantonamento da recuperare, gli eventuali importi già erogati a titolo di anticipazione e/o liquidazione, con relative attestazioni dell'avvenuto pagamento, secondo la modulistica allegata al messaggio; attestazione in ordine all'avvenuta comunicazione ai lavoratori che le quote di Tfr maturate dalla data di assunzione sono accantonate presso il datore di lavoro; trasmissione di flussi di regolarizzazione a decorrere dal primo mese di esposizione finalizzati al recupero delle quote e alla restituzione delle misure compensative e dell'imposta sostitutiva fruita indebitamente, con la contestuale sistemazione degli estratti conto di tesoreria dei lavoratori. I flussi di regolarizzazione dovranno essere trasmessi per tutti i mesi interessati, secondo le modalità riepilogate nell'Allegato A del messaggio. L'importo delle quote oggetto di recupero non potrà essere superiore al saldo dell'estratto lavoratore e non sono soggetti a rimborso gli importi relativi alla rivalutazione;
- in caso di aziende prive di C.A. "1R" ovvero per le quali il predetto C.A. sia stato revocato per effetto dei controlli preliminari, l'Inps comunicherà la possibilità di inoltrare domanda di rimborso per le quote di Tfr versate in assenza dell'obbligo contributivo. Le quote di Tfr già versate al Fondo verranno gestite secondo le indicazioni di cui alla precedente lettera b).

Aziende obbligate al Fondo di tesoreria e in possesso del C.A. "1R" ammesse al rimborso delle prestazioni erogate oltre la capienza

Alcune aziende obbligate al Fondo di tesoreria e regolarmente in possesso del C.A. "1R", in difformità alle disposizioni, hanno erogato il Tfr ai lavoratori oltre il limite della capienza e non hanno, quindi, potuto operare il conguaglio. La capienza deve sussistere integralmente nella denuncia contributiva del mese di erogazione della prestazione. Pertanto, solo nella denuncia mensile riferita al mese di erogazione del Tfr le aziende possono conguagliare le quote di Tfr corrispondenti ai versamenti al Fondo di tesoreria, a valere sui contributi dovuti. Qualora l'importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo di tesoreria, a titolo di prestazione finale o di anticipazione, ecceda l'ammontare dei contributi complessivamente dovuti con la denuncia del mese di erogazione,

zione, il datore di lavoro è, invece, tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l'incapienza e il Fondo provvederà a erogare direttamente al lavoratore l'importo della prestazione per la quota di propria spettanza.

Le aziende che abbiano già erogato prestazioni ai lavoratori nonostante l'incapienza dovranno inoltrare, entro e non oltre il termine di 3 mesi successivi alla pubblicazione del messaggio, domanda di rimborso. Decorso tale termine, eventuali successive richieste non potranno più essere accolte. La domanda di rimborso, da inoltrarsi mediante Cassetto bidirezionale, dovrà essere corredata di apposita dichiarazione di responsabilità, a firma del rappresentante legale, contenente i dati anagrafici e i codici fiscali dei lavoratori ai quali è stato liquidato il Tfr, gli importi anticipati e/o liquidati a ciascuno di essi, la data di erogazione e la relativa documentazione (ad esempio, ricevuta bonifico o altra attestazione di avvenuto incasso da parte del lavoratore), con copia della busta paga, utilizzando la modulistica allegata al messaggio.

L'Inps verificherà che l'importo richiesto e documentato dall'azienda sia corrispondente a quello indicato nell'estratto conto di tesoreria dei lavoratori interessati e che le relative posizioni siano state correttamente aggiornate, procedendo poi d'ufficio, attraverso un flusso di regolarizzazione interna (tipo regolarizzazione "AS"), avente periodo di competenza uguale al mese di inoltro della domanda di rimborso, inserendo il nuovo codice "DA02", a uso esclusivamente interno.

Le domande di rimborso afferenti a lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro con l'azienda richiedente in applicazione degli articoli 1406 o 2112, cod. civ. saranno accolte, fermi restando i requisiti amministrativi, solo se relative ad anticipazioni di quote di Tfr. Le proposte Vig relative a liquidazioni saranno, invece, accolte qualora l'azienda richiedente dimostri la sussistenza dei presupposti specificati nel messaggio n. 17020/2012 (paragrafo 5.1.) o, per la fattispecie di cui all'articolo 1406, cod. civ., che, nonostante la cessione del contratto di lavoro, l'azienda cedente era tenuta a corrispondere al lavoratore ceduto il Tfr maturato fino alla cessione.

Liquidazione del Tfr da parte dell'Inps

Per i dipendenti delle aziende alle quali è stato assegnato il codice "7W", il Fondo di tesoreria, a seguito di domanda on line del datore di lavoro, provvederà ad erogare direttamente al lavoratore il Tfr e le relative anticipazioni di cui all'articolo 2120, cod. civ. in riferimento alla quota maturata dal dipendente a far data dal 1° gennaio 2007 o, se successiva, dalla data di inizio del rapporto di lavoro e sino alla data di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione, quote che il datore di lavoro ha provveduto a versare al Fondo medesimo. La rivalutazione delle quote di Tfr versate al Fondo di tesoreria è a carico del Fondo medesimo.

In presenza del C.A. "7W" (C.A. "1R" assente) la domanda di pagamento diretto dovrà essere accolta, in presenza di tutti gli altri requisiti, indipendentemente dalla sussistenza dell'incapienza rispetto all'ammontare dei contributi complessivamente dovuti dall'azienda con la denuncia del mese di erogazione della prestazione.

In presenza di entrambi i C.A. "7W" e "1R", l'azienda che richiede contestualmente il pagamento diretto del Tfr Tesoreria, sia per i dipendenti per i quali sussiste l'obbligo contributivo sia per gli altri, dovrà inviare 2 distinte domande di intervento. In ogni caso di domanda di intervento da parte di aziende in possesso di entrambi i C.A. suddetti, si potrà procedere con il pagamento diretto in assenza del requisito di incapienza solamente per i lavoratori per cui non sussista l'obbligo contributivo.

Per le somme erogate a titolo di anticipazioni del Tfr, il datore di lavoro dovrà imputare i pagamenti prioritariamente al Tfr accantonato in azienda prima del 31 dicembre 2006, poi al Tfr accantonato in azienda successivamente alla data di attribuzione del codice di autorizzazione "7W" e, infine, ove la somma spettante al lavoratore ecceda i predetti importi, potrà inoltrare domanda di pagamento diretto all'Istituto delle quote versate al Fondo di tesoreria.

Riferimenti normativi

Inps, messaggio n. 3025/2019

Aggiornamento classificazione tariffaria Inail

Si informano i Signori Clienti che l'Inail, con nota n. 10890/2019, ha fornito istruzioni operative in ordine all'aggiornamento della classificazione tariffaria delle nuove PAT emesse nel 2019.

Nuove PAT Inail emesse nel 2019

In particolare, per effetto dell'entrata in vigore delle nuove tariffe dei premi (D.I. 27 febbraio 2019), l'Inail ha provveduto ad aggiornare, centralmente, la classificazione tariffaria delle PAT emesse con decorrenza fino al 1° gennaio 2019: per le PAT attivate nell'anno 2019, a cui era stata applicata la precedente classificazione tariffaria ai sensi del D.M. 12 dicembre 2000, in quanto definite prima dell'approvazione del D.I. 27 febbraio 2019, ora l'Inail procede con la comunicazione alle ditte interessate della classificazione tariffaria del rischio assicurato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, sulla base delle nuove tariffe, con un nuovo certificato appositamente predisposto per tale finalità, che annulla e sostituisce il precedente emesso con l'indicazione della classificazione prevista dalla previgente normativa.

Il certificato di variazione riporta l'indicazione della nuova classificazione e tassazione del rischio, nonché i conseguenti effetti contabili, che sono dettagliatamente riportati nell'apposito riquadro "Riepilogo importi calcolati" del certificato in questione.

Attività d'ufficio

L'Inail, inoltre, con istruzione operativa n. 11358/2019, ha reso noto che, con l'intento di verificare la classificazione tariffaria applicata per effetto dell'entrata in vigore delle nuove tariffe dei premi, con particolare riferimento alle lavorazioni maggiormente interessate da scorpori, accorpamenti o voci di nuova istituzione, ha attivato appositi monitoraggi, predisponendo il nuovo servizio *on line* "questionario attività", a cui possono accedere esclusivamente i datori di lavoro (o loro intermediari) che svolgono la lavorazione interessata dal monitoraggio. Per ogni lavorazione, sono state predefinite le domande *standard* a cui le ditte, ove rilevino la non conformità della lavorazione attribuita, dovranno fornire una risposta affermativa/negativa. Il servizio prevede, altresì, un campo a testo libero. Attraverso le risposte fornite dalle aziende a domande *standard*, l'Inail potrà verificare la classificazione tariffaria operata con la procedura massiva centralizzata.

In considerazione della numerosità delle casistiche e delle segnalazioni pervenute dal territorio, un primo monitoraggio viene avviato sul personale che svolge attività d'ufficio, ossia per le PAT che dal 2019 presentano la voce 0722 "inglobata" in un'altra voce inglobante o la 0722 coesistente con la voce 0723.

In particolare, il servizio *on line* si articola nelle seguenti 2 tipologie:

1. attività d'ufficio/operazioni di cassa, a cui potranno accedere le aziende che hanno polizze attive in cui la voce 0722, presente nell'anno 2018, è stata ricompresa in altra lavorazione, c.d. inglobante, nell'anno 2019;
2. attività d'ufficio/personale itinerante, a cui potranno accedere le aziende che hanno nell'anno 2019 polizze attive con una classificazione tariffaria delle lavorazioni alle voci 0722 e 0723.

La medesima azienda potrà accedere a entrambi i questionari qualora abbia più PAT che ricadano nelle 2 diverse fattispecie.

Le risposte ai questionari, inoltrate dalla ditta telematicamente, confluiranno in una lista di lavorazione. Qualora sia accertato che la classificazione delle lavorazioni e la relativa tassazione, effettuata tramite la procedura massiva centralizzata, siano non conformi alle risposte fornite dalle aziende, la sede Inail procederà alle necessarie rettifiche con provvedimento motivato con decorrenza dal 1° gennaio 2019, o comunque dalla data in cui l'esatta classificazione doveva essere applicata per effetto dell'entrata in vigore delle nuove tariffe dei premi. Qualora la precedente classificazione

abbia comportato il versamento di premio minore di quello effettivamente dovuto, alle integrazioni di premio non andrà applicata alcuna sanzione civile, essendo tale classificazione determinata da un anomalo comportamento della procedura centralizzata di aggiornamento dei classificativi.

Riferimenti normativi

Inail, nota n. 10890/2019

Nuove regole relative allo stato di disoccupazione

L'Anpal, con circolare n. 1/2019, illustra alcune novità in tema di disoccupazione, in considerazione delle novità normative (D.L. 4/2019), ciò in quanto si erano creati alcuni problemi in relazione alla normativa in materia di stato di disoccupazione per la generalità dei lavoratori e quella considerata ai fini del reddito di inclusione, rispetto la normativa in materia di compatibilità della NASpI con i redditi di lavoro dipendente e autonomo inferiori ai limiti esenti da imposizione fiscale.

Introduzione

Si ricorda che sono da considerarsi in "stato di disoccupazione" quei soggetti che rilasciano la DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) e che, in maniera alternativa, soddisfano uno dei seguenti requisiti:

- non svolgono alcun tipo di attività lavorativa, sia essa subordinata che autonoma;
- sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo produce un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13, Tuir.

Sono quindi commentate le situazioni riguardanti la conservazione, sospensione o la perdita dello stato di disoccupazione.

Per quanto concerne un eventuale lavoro subordinato, viene ricordato che il lavoratore può entrare in stato di disoccupazione, così come conservare tale stato se già in NASpI, anche laddove esso svolga un'attività lavorativa il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13, Tuir; in pratica ciò si ottiene con un reddito attualmente pari a 8.145 euro annui. Si fa notare che la valutazione circa l'ammontare del reddito va effettuata in termini prospettici, ovvero osservando l'idoneità potenziale del rapporto di lavoro in essere a produrre nell'anno un reddito superiore alla soglia suddetta.

L'eventuale sospensione dello stato di disoccupazione, che si ha "in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi", si ottiene ove non vi sia la conservazione dello suddetto stato, tenendo conto, appunto, del limite reddituale anzidetto. Il computo dei 180 giorni (6 mesi) è riferito al singolo rapporto di lavoro anche qualora il lavoratore abbia attivato più rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno; pertanto, nel caso in cui il lavoratore instauri un contratto di lavoro con un nuovo datore di lavoro, anche senza soluzione di continuità, il periodo di sospensione ricomincia a decorrere. Decorsi i 180 giorni continuativi dall'inizio dell'attività lavorativa, se il contratto è ancora in vigore, l'interessato decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione prospettica annua è superiore a 8.145 euro.

Viene evidenziato come il lavoratore con contratto di lavoro intermittente conservi lo stato di disoccupazione per tutto il periodo del contratto, ma solo nel caso in cui la retribuzione annua prevista sia inferiore al limite esente da imposizione fiscale (8.145 euro annui).

In caso contrario, ai fini della sospensione dello stato di disoccupazione, occorre invece distinguere a seconda che il contratto preveda o meno l'obbligo di risposta da parte del lavoratore, e di conseguenza la corresponsione o meno di un'indennità di disponibilità per i periodi di non lavoro.

Si riscontrano, quindi, 2 diverse situazioni:

- contratto intermittente in cui non sia previsto un obbligo di risposta, e non sia quindi prevista l'indennità di disponibilità, lo stato di disoccupazione sarà sospeso nei periodi di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, mentre il lavoratore resterà disoccupato nei periodi di non lavoro;
- contratto intermittente in cui sia previsto un obbligo di risposta, e la relativa indennità, lo stato di disoccupazione è sospeso per tutto il periodo di durata del contratto ove la retribuzione annua prospettica sia superiore a 8.145 euro. Qualora la durata effettiva del rapporto di lavoro intermittente superi i 180 giorni, il lavoratore decade dallo stato di disoccupazione se la retri-

buzione annua prospettica è superiore a 8.145 euro.

In caso di tirocinio, che giuridicamente non è considerato un rapporto di lavoro, pur essendo prevista una specifica indennità di partecipazione, il tirocinante potrà rilasciare la DID ed essere considerato in stato di disoccupazione; stessa situazione per il soggetto che sia in stato di disoccupazione e che cominci un tirocinio. Le medesime considerazioni valgono per i casi di svolgimento di un lavoro di pubblica utilità o socialmente utile.

In relazione a un'attività di lavoro autonomo si rileva che, nel caso in cui il cui reddito imponibile ai fini Irpef corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13, Tuir, il lavoratore acquisisce o conserva lo stato di disoccupazione. A differenza del lavoro subordinato, in nessun caso, lo svolgimento di attività di lavoro autonomo dà luogo a sospensione del periodo di disoccupazione. Si fa notare che il limite reddituale nel lavoro autonomo, che consente il conseguimento o la conservazione dello stato di disoccupazione, è attualmente, nella generalità dei casi, pari a 4.800 euro annui. Ciò ad eccezione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, Tuir), per i quali il limite ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione è pari a 8.145 euro annui. Il lavoratore che si trovi a superare tali limiti di reddito è obbligato a comunicare tale superamento ai servizi competenti, ai fini della perdita dello stato di disoccupazione, che decorre dalla data di superamento del limite reddituale stesso.

In tema di autonomia viene fatto rilevare che coloro che svolgono prestazioni occasionali (articolo 54-bis, D.L. 50/2017) sono considerati in stato di disoccupazione, giacché i compensi percepiti dal prestatore "non incidono sul suo stato di disoccupato", per espressa previsione normativa.

Considerato che le disposizioni di cui all'articolo 4, D.L. 4/2019, si applicano a decorrere dal 30 marzo 2019, ne deriva che le stesse avranno in rilievo, ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, per i soli contratti di lavoro e le attività di lavoro autonomo iniziati successivamente alla data del 29 marzo 2019.

Il soggetto che a decorrere dal 30 marzo 2019 termina la sospensione dello stato di disoccupazione e ha un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un reddito inferiore a 8.145 euro, nell'anno solare, conserva lo stato di disoccupazione nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Riferimenti normativi

Anpal, circolare n. 1/2019

Tfr: coefficiente di luglio 2019

S econdo quanto comunicato dall'Istat, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a luglio 2019 è risultato pari a 102,7: a luglio 2019 la percentuale utile per la rivalutazione del TFR maturato al 31 dicembre 2018 è risultata pari a 1,315744

Decorrenza	Periodo	Indice ISTAT	Aumento rispetto al 2018	Tasso mensile	75% Differenza 2018	Rivalutazione
Gennaio 2019	15 gennaio - 14 febbraio	102,2	0,097943	0,125	0,073457	0,198457
Febbraio 2019	15 febbraio - 14 marzo	102,3	0,195886	0,250	0,146915	0,396915
Marzo 2019	15 marzo - 14 aprile	102,5	0,391773	0,375	0,293830	0,668830
Aprile	15 aprile - 14 maggio	102,6	0,489716	0,500000	0,367287	0,867287
Maggio	15 maggio - 14 giugno	102,7	0,587659	0,625	0,4407447	1,065744
Giugno	15 giugno - 14 luglio	102,7	0,587659	0,750	0,440744	1,190744
Luglio	15 luglio - 14 agosto	102,7	0,587659	0,875	0,440744	1,315744

Equo canone di luglio 2019

L' inflazione del mese di luglio 2019 è stata pari a 0,2%. Ai fini dell'equo canone, pertanto, a variazione ridotta al 75% è pari a 0,15% (zerovirgolaquindici).

Sul sito Internet dell'ISTAT è stato pubblicato che:

- la variazione percentuale dell'indice del mese di luglio 2019 rispetto a luglio 2018 è risultata pari a 0,2% (zerovirgoladue). Variazione utile per le abitazioni e per i locali diversi dalle abitazioni con contratti ai sensi della Legge n.118/85: il 75% risulta pari a 0,15% (zerovirgolaquindici);
- la variazione percentuale dell'indice del mese di giugno 2019 rispetto a giugno 2017 risulta pari a più 1,7% (unovirgolasette). Il 75% risulta pari a 0,275% (unovirgoladuecentosettantacinque).

Le variazioni percentuali annuali e biennali sono state prelevate dal sito Internet dell'ISTAT.

Il nuovo "investitore" di pmi: la società di investimento semplice (Sis)

Il soggetto giuridico in commento è l'ultima "creatura" del Legislatore (in questo caso, nazionale), nata al fine di apportare nuovi strumenti e meccanismi giuridici volti a facilitare il crowdfunding delle piccole e medie imprese non quotate che si trovino in una fase embrionale di sviluppo.

La normativa

Con l'articolo 27, D.L. 34/2019 (c.d. "Decreto Crescita"¹), entrato in vigore il 1° maggio scorso, e convertito con modificazioni con L. 58/2019, il Legislatore italiano ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova figura societaria: la società di investimento semplice (Sis), modificando alcune norme del D.Lgs. 58/1998 (c.d. "Tuf").

In particolare, l'articolo 1, comma 1, Tuf è stato arricchito del nuovo comma *i-quater*), il quale definisce il nuovo ente societario come il:

- fondo di investimento alternativo italiano (c.d. "Fia"²),
- costituito in forma di Sicaf³,
- che gestisce direttamente il proprio patrimonio
- e che rispetta tutte le seguenti condizioni:
 1. il patrimonio netto non eccede 25 milioni di euro;
 2. ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in pmi non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2, § 1, lettera f), primo alinea, Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, in deroga all'articolo 35-*bis*, comma 1, lettera f), Tuf;
 3. non ricorre alla leva finanziaria;
 4. dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327, cod. civ., in deroga all'articolo 35-*bis*, comma 1, lettera c), Tuf.

Procedendo con ordine, da tale definizione normativa si evince che le Sis rientrano tra gli organismi istituiti per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio (i c.d. "Oicr"). Il loro patrimonio è, quindi, raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi, nonché investito in strumenti finanziari, crediti (inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori), partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata. In particolare, le Sis appartengono a quella peculiare forma di Oicr chiuso⁴, costituito in forma di Spa (a capitale fisso e con sede legale e direzione generale in Italia), avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi⁵: le c.d. "Sicaf". A differenza degli altri Oicr, tuttavia, le Sis dovranno provvedere a gestire direttamente il proprio patrimonio, non potendo avvalersi di gestori esterni, e il loro capitale sociale potrà essere pari al (minore) importo previsto dall'articolo 2327, cod. civ. per le Spa non quotate⁶.

¹ Rubricato "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi".

² Per la cui definizione si veda articolo 1, comma 1, lettera m-ter), Tuf "Oicr alternativo italiano" (Fia italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE".

³ Si veda infra nota 19, circa l'impossibilità per le Sicaf e per le Sis di essere costituite per pubblica sottoscrizione, non potendosi applicare a tali veicoli d'investimento gli articoli 2333-2336, cod. civ..

⁴ Il quale, quindi, non attribuisce ai partecipanti il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso.

⁵ Così l'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), D.Lgs. 58/1998.

⁶ I.e. 50.000 euro, in ciò derogando al disposto dell'articolo 35-*bis*, comma I, lettera c), Tuf che rimanda alla Banca d'Italia per la determinazione del capitale minimo delle Sicaf.

Attualmente, la Sicaf deve possedere un capitale sociale minimo pari o superiore a 1 milione di euro, nel caso in cui si tratti di Sicaf "autogestita" (il requisito di capitale minimo è pari a 500.000 euro nel caso di Sicaf riservata a investitori professionali); nel caso di Sicaf "eterogestita", il cui portafoglio è interamente gestito da un gestore esterno, il capitale minimo richiesto è pari a quello richiesto per le Spa, e, cioè, 50.000 euro. Cfr. <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/business-in-italia/gestione-collettiva-risparmio/index.html>.

Da notare che, essendo consentita la sottoscrizione dei titoli emessi dalla Sis anche da parte di investitori non professionali⁷, le Sis dovranno provvedere alla redazione del prospetto informativo. Con riguardo al proprio patrimonio netto, le azioni e gli strumenti finanziari partecipativi della Sis non potranno essere emessi per un valore complessivamente superiore ai 25 milioni di euro.

A parere di chi scrive, tale dato deve intendersi comprensivo anche dell'eventuale sovrapprezzo di emissione di tali titoli, profilandosi altrimenti un'elusione evidente del dato normativo (che deve intendersi essere imperativo).

Non sussistendo deroga in materia, trattandosi di Sicaf, anche le Sis non potranno emettere obbligazioni o strumenti finanziari convertibili in obbligazioni, stante l'applicabilità del divieto di cui all'articolo 35-*quinquies*, comma 6, Tuf.

Il patrimonio raccolto⁸ dovrà, tuttavia, essere investito e impiegato per la "politica di investimenti" predeterminata dal Legislatore: le Sis, infatti, dovranno avere come oggetto "esclusivo" l'investimento diretto solo in pmi che abbiano le seguenti caratteristiche:

- non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2, § 1, lettera f), punto (i), Regolamento 2017/1129/UE⁹, e
- che si trovino nella fase di sperimentazione (c.d. "*seed financing*"), costituzione (c.d. "*start up financing*") o di avvio dell'attività (c.d. "*early stage financing*")¹⁰.

Le Sis, in quanto costituite in forma di Sicaf, realizzeranno investimenti a lungo termine, programmando le operazioni di vendita e acquisto delle partecipazioni in pmi a scadenze fisse¹¹.

Con l'imposizione di tali caratteristiche, il Legislatore ha inteso determinare l'oggetto dell'investimento, quantomeno sul piano della "qualità" dello stesso: la Sis, quindi, dovrà procedere all'esame delle caratteristiche delle pmi *target*, al fine di verificare la compatibilità dell'investimento con gli indicatori legislativi (e, quindi, statuari) sopra riportati¹².

Da notare, che un ulteriore limite all'operatività delle Sis attiene alle "modalità" con cui effettuare l'investimento: il veicolo societario in discorso non potrà ricorrere al procedimento di leva finanziaria (c.d. "*leveraged buy out*"¹³), di cui all'articolo 2501-*bis*, cod. civ., per acquisire partecipazioni nelle pmi *target* e, quindi, non potrà acquistare o vendere attività finanziarie per un ammontare superiore al capitale posseduto¹⁴.

Le deroghe al Tuf e la compagine sociale

L'articolo 27, D.L. 34/2019 prevede, inoltre, la modifica dell'articolo 35-*undecies*, D.Lgs. 58/1998, cui vengono aggiunti i nuovi commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*.

Tali commi importano una sostanziale deroga a importanti obblighi ai quali sono tenuti gli Oicr in generale (e, quindi, anche le Sicaf).

In particolare, ai sensi del nuovo articolo 35-*undecies*, comma 1-*bis*, Tuf, alle Sis non si applicano le disposizioni attuative dell'articolo 6, commi 1, 2 e 2-*bis*, Tuf.

Come noto, l'articolo 6, Tuf definisce la cornice dei poteri regolamentari e di vigilanza delle Autorità preposte a controllare l'attività degli intermediari (cioè Consob e Banca d'Italia¹⁵). Data l'eccezione

⁷ Da notare che il testo originario del D.L. 34/2019, articolo 27 riservava la sottoscrizione del capitale delle Sis ai soli investitori professionali, con evidente limitazione della fruibilità del veicolo societario in questione. Detto limite, accogliendo le istanze provenienti dal mondo economico internazionale, è stato espressamente espunto in sede di conversione in Legge del "Decreto Crescita".

⁸ Cfr. si veda infra nota 19, circa l'ammissibilità di conferimenti in natura per le Sis.

⁹ "f) "piccole e medie imprese" o pmi: i) società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfino almeno 2 dei 3 criteri seguenti: numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250, totale dello Stato patrimoniale non superiore a 43.000.000 di euro e fatturato netto annuale non superiore a 50.000.000 di euro".

¹⁰ In deroga all'articolo 35-*bis*, comma 1, lettera f), D.Lgs. 58/1998.

¹¹ Relazione illustrativa al D.L. 34/2019, pag. 107.

¹² Unitamente a quei caratteri che, normalmente, vengono considerati da investitore nel valutare la convenienza dell'affare, quali, ad esempio, la collocazione geografica, la presenza di succursali o sedi o mercati in altri Paesi, le dimensioni patrimoniali delle società, l'ambito di attività, la tipologia merceologica, determinate soglie di sviluppo tecnologico, la titolarità di marchi o brevetti, etc..

¹³ O acquisizione tramite indebitamento.

¹⁴ Ciò per evitare che, con il ricorso a finanziamenti esterni, la società possa eludere il limite di dotazione patrimoniale di 25 milioni di euro sopra indicato, ricorrendo a finanziamenti e prestiti.

¹⁵ Relazione illustrativa al D.L. 34/2019, pag. 108-110. "Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, Tuf, infatti, la Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento: a) gli obblighi delle Sim e delle Sgr in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e sul governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

...c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a oggetto: 1) i criteri e i divieti relativi all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai

portata dalla novella legislativa, le Sis potranno godere di un'importante esenzione dalla regolamentazione secondaria, pur rimanendo soggette alle disposizioni del medesimo D.Lgs. 58/1998 in materia di gestione collettiva del risparmio (quali, e.g., norme in tema di requisiti di adeguatezza patrimoniale; criteri e divieti di investimento del patrimonio; norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio; prospetti contabili; metodi di calcolo del valore delle azioni delle Sis; strutture di governo societario; politiche di remunerazione degli investitori; organizzazione e controlli interni; trasparenza e correttezza dei comportamenti, etc.)¹⁶.

La *ratio* di tale deroga, evidentemente, risiede nella finalità stessa per cui è stato pensato il nuovo soggetto giuridico: rispondere all'esigenza di creare uno strumento di investimento di ridotte dimensioni e particolarmente agevole, adatto in particolare al settore del *venture capital*, senza tuttavia privare gli investitori di adeguati mezzi di tutela dei propri interessi. Per "compensare" tale deroga, infatti, le Sis devono essere dotate di un sistema di governo e controllo adeguato ad assicurare la sana e prudente gestione e l'osservanza delle disposizioni applicabili agli Oicr¹⁷.

rapporti di gruppo; 2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente agli Oicr diversi dai Fia riservati. La Banca d'Italia può prevedere l'applicazione ai Fia italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilità e l'integrità del mercato finanziario; 3) gli schemi tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente; 4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr; 5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore; 6) le condizioni per la delega a terzi della valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative quote o azioni; c-bis) gli obblighi dei soggetti abilitati relativi alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla gestione collettiva del risparmio, in materia di: 1) governo societario e requisiti generali di organizzazione, compresa l'attuazione dell'articolo 4-undecies; 2) sistemi di remunerazione e di incentivazione; 3) continuità dell'attività; 4) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme; 5) gestione del rischio dell'impresa; 6) audit interno; 7) responsabilità dell'alta dirigenza; 8) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o di attività. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, Tuf la Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di: a) trasparenza, ivi inclusi:...3-bis) gli obblighi informativi nei confronti degli investitori dei Fia italiani, dei Fia UE e dei Fia non UE; b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:...4) l'obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'Oicr; 5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi; b-bis) prestazione dei servizi e delle attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio, relativi: 1) alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e delle attività di investimento, ivi incluse quelle per: a) il governo degli strumenti finanziari e dei depositi strutturati; b) la percezione o la corresponsione di incentivi; 2) alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione della gestione collettiva del risparmio, ivi incluse quelle per la percezione o la corresponsione di incentivi; 3) alle modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme; 4) al trattamento dei reclami; 5) alle operazioni personali; 6) alla gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, ivi inclusi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e di incentivazione; 7) alla conservazione delle registrazioni; 8) alla conoscenza e competenza delle persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi di investimento o accessori per conto dei soggetti abilitati.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, Tuf, per l'esercizio della vigilanza sugli intermediari, sono competenti la Banca d'Italia per il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, lettera c-bis), numeri 1), 2), 3), 7) e 8), e la Consob per il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 2, lettera b-bis), numero 6); inoltre, la Banca d'Italia e la Consob, in relazione agli aspetti sui quali hanno fornito l'intesa e per le finalità di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, possono a) esercitare i poteri di vigilanza informativa e di indagine loro attribuiti dal presente capo, anche al fine di adottare i provvedimenti di intervento di propria competenza, secondo le modalità previste nel protocollo; b) comunicare le irregolarità riscontrate all'altra Autorità".

¹⁶ Relazione illustrativa al D.L. 34/2019, pag. 110-111. "Alle Sis, in quanto riconducibili alla forma della Sicaf sono comunque applicabili le seguenti norme di rango primario contenute nel Tuf:

- le disposizioni generali e i poteri di vigilanza ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis;
- la disciplina degli esponenti aziendali e partecipanti al capitale, con le deroghe previste dal comma 3 dell'articolo 35-undecies come modificato dall'articolo in esame (vedi infra);
- la riserva di attività a specifici soggetti, tra cui le Sicaf, autorizzati alla gestione collettiva del risparmio (articolo 32-quater, Tuf);
- l'elencazione tassativa delle attività esercitabili: la gestione del patrimonio raccolto con l'offerta delle proprie azioni e dei relativi rischi, l'amministrazione e commercializzazione degli Oicr gestiti (articolo 33, Tuf), nonché le attività connesse e strumentali alle precedenti;
- l'autorizzazione alla costituzione da parte della Banca d'Italia, sentita la Consob, ove ricorrano specifiche condizioni. Con riferimento a tali condizioni, l'articolo in esame stabilisce delle deroghe contenute nel nuovo comma 3 dell'articolo 35-undecies. In particolare, ai fini dell'autorizzazione, i titolari delle partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla società o che attribuiscono una quota almeno pari al 10%, debbano soddisfare esclusivamente il requisito di onorabilità di cui all'articolo 14 (lettera a) del comma 2), Tuf, mentre sono esclusi i criteri di competenza e i criteri di correttezza (lettere b) e c) del comma 2. Inoltre, la denominazione sociale, che deve risultare da tutti documenti della società, specifica che si tratta di una tipologia speciale di Sicaf: la società di investimento "semplice" per azioni a capitale fisso;
- l'iscrizione al relativo albo tenuto dalla Banca d'Italia (35-ter, Tuf);
- le deroghe alla disciplina civilistica e il divieto all'emissione di obbligazioni (articolo 35-quinquies, Tuf);
- le regole di comportamento: diligenza, correttezza e trasparenza nel miglior interesse degli Oicr gestiti, dei relativi partecipanti e dell'integrità del mercato; riduzione al minimo del rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, equo trattamento degli Oicr gestiti; salvaguardia dei diritti e parità di trattamento dei partecipanti agli Oicr; esercizio dei diritti di voto per gli strumenti finanziari detenuti nell'interesse dei partecipanti (articolo 32-decies, Tuf);
- le deroghe per i gestori "sotto soglia", come modificate dall'articolo in esame (35-undecies);
- le regole sulla commercializzazione di Fia riservati (articolo 43, Tuf), che prevedono la notifica alla Consob dell'intenzione di avviare l'offerta, alla quale la stessa autorità dà riscontro (nulla osta) entro 20 giorni, d'intesa con la Banca d'Italia. Sono previste regole specifiche per la commercializzazione a investitori professionali (comma 8 dell'articolo 43)".

¹⁷ Dizione che "riccheggia" la novella, portata dal Codice della crisi d'impresa, all'articolo 2086, cod. civ. circa la necessità che "L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevanza tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale...".

Inoltre, le Sis dovranno anche essere provviste di una adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, riferibile ai rischi derivanti dall'attività svolta.

Infine, come precisato nelle schede di lettura collegate al Decreto Crescita, le Sis, quali Oicr, rimangono soggette – a eccezione di quanto infra precisato – alla disciplina di cui all'articolo 35-*bis*, Tuf e, quindi, la loro costituzione¹⁸ deve essere preventivamente autorizzata da parte di Banca d'Italia (sentita la Consob) nonché soggetta al complesso di obblighi imposti dal Regolamento delegato (UE) 231/2013.

Le Sis, come tutti i gestori di risparmio collettivo, dovranno poi essere iscritte nell'apposito albo tenuto presso la Banca d'Italia.

Il nuovo articolo 35-*undecies*, comma 1-*ter*, D.Lgs. 58/1998, importa ulteriori eccezioni alla disciplina prevista per le Sicaf.

In primis, in deroga all'articolo 35-*bis*, comma 5, Tuf, la denominazione sociale della Sis dovrà contenere l'indicazione di "società di investimento semplice per azioni a capitale fisso"¹⁹.

Quanto alla compagine sociale, poi, in deroga a quanto dispone l'articolo 35-*bis*, comma 1, lettera e), Tuf i cessionari di quote di partecipazione indicati all'articolo 15, comma 1 del medesimo D.Lgs. 58/1998²⁰ devono rispettare i soli requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 14, comma 2, lettera a) del medesimo testo normativo²¹. Conseguentemente, per i soci delle Sis non si applica la normativa secondaria in tema di criteri di competenza (in relazione all'influenza sulla gestione della società che il titolare della partecipazione può esercitare) e di correttezza (con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle Autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi o interdittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione), alla quale sono normalmente soggetti i soci di partecipazioni "rilevanti" delle Sicaf e Sicav.

I soci "rilevanti" delle Sis, inoltre, sono destinatari anche di un'ulteriore previsione normativa, volta a evitare la costituzione "seriale" di più Sis da parte dei medesimi soggetti (con conseguente superamento del limite patrimoniale di raccolta sopra imposto).

Ai sensi del nuovo articolo 35-*undecies*, comma 1-*quater*, D.Lgs. 58/1998, infatti:

- i soggetti che controllano una Sis;
 - i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ.;
 - i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più Sis²²;
- possono procedere alla costituzione di una o anche più Sis, purché il patrimonio raccolto da tutte le Sis, complessivamente, rispetti il citato limite di 25 milioni di euro.

Da notare che, rispetto allo schema preparatorio del "Decreto Crescita", è stato espunto il requisito "temporale" di 12 mesi per la costituzione/acquisizione di partecipazioni di controllo di una

¹⁸ Si veda infra nota 21, circa l'impossibilità per le Sicaf e per le Sis di essere costituite per pubblica sottoscrizione.

¹⁹ Peraltro, il Legislatore, nel prevedere che la deroga al comma 5 dell'articolo 35-*bis*, Tuf riguardi unicamente la dizione della denominazione sociale, a contrario ritiene applicabile a tali soggetti le restanti parti della norma anzidetta per cui, in particolare, anche per le Sis (in quanto Sicaf) "non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336, cod. civ. [disciplina dettata per la costituzione di Spa per pubblica sottoscrizione]; per le Sicav non sono ammessi i conferimenti in natura [quindi, a contrario, per le Sicaf e le Sis è possibile effettuare conferimenti in natura]".

²⁰ La cui cessione comporti il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla società o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%, tenuto conto delle azioni o quote già possedute dal cessionario.

²¹ Articolo 14, Tuf "Partecipanti al capitale - 1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15 possiedono requisiti di onorabilità e soddisfano criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della società partecipata. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua: a) i requisiti di onorabilità; b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della società che il titolare della partecipazione può esercitare; c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.» e cfr. il successivo D.M. 469 dell'11 novembre 1998, Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle Sim, delle società di gestione del risparmio e delle Sicav e fissazione delle soglie rilevanti".

²² Da notare che, tra lo schema del D.L. "Crescita" e la versione licenziata dal CdM, vi è una differenza in merito ai soggetti "sensibili", posto che il primo prevedeva la facoltà di costituire una o più Sis, nel rispetto del limite complessivo di 25 milioni di euro, ai soci fondatori di una o più Sis, con capitale complessivo di 25 milioni di euro; soggetti a questi legati da un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ..

nuova Sis da parte di chi già avesse fatto ricorso a tale veicolo. All'evidenza il profilo "temporale" (peraltro molto ristretto), di per sé, non sarebbe stato idoneo ad assicurare il raggiungimento del fine perseguito dal Legislatore, sicché, correttamente, quest'ultimo ha riconosciuto prevalenza al citato profilo "quantitativo" della dotazione patrimoniale complessiva (dovendosi quindi cumulare il patrimonio raccolto attraverso più Sis, sino al raggiungimento della soglia massima consentita)²³.

Conclusioni

L'introduzione delle Sis comporterà senz'altro una notevole spinta del mercato italiano degli investimenti in società pmi e *start up*.

A tal proposito, a parere di chi scrive, la revisioni apportate al testo iniziale hanno reso la disciplina delle Sis più conforme alla disciplina europea in tema di gestione collettiva del risparmio. In luogo della totale esenzione delle Sis dall'intera normativa di settore (con un chiaro disallineamento rispetto alle regole comunitarie introdotte dalla Direttiva Aifmd²⁴), il nuovo articolo 27, D.L. 39/2010 riconduce il tipo societario in discorso entro tale ambito (pur beneficiando le stesse di alcune delle semplificazioni previste per i c.d. gestori "sotto-soglia"²⁵).

Le semplificazioni, sopra esposte, valgono certamente a rendere le Sis uno strumento particolarmente snello e dinamico per la realizzazione di iniziative di finanziamento delle pmi, senza però trascurare le esigenze di tutela degli investitori e del mercato nel suo insieme.

Dal quadro normativo delineato, infatti, è ipotizzabile che le Sis costituiscano la replica italiana dei c.d. "*club deal*" che, nella dimensione estera, fungono da collettori degli investimenti, soprattutto nella fase di *start up* della società (fase inevitabilmente connotata da un elevato profilo di rischio²⁶). È bene comunque segnalare che, nella versione iniziale, il veicolo societario in esame era sembrato ancor più conveniente per gli investitori, data la previsione in merito alla detassazione dei redditi derivanti dalla partecipazione al capitale delle Sis²⁷.

Da notare che, in sede di conversione in Legge, il Legislatore, ha eliminato la riserva di sottoscrizione del capitale delle Sis ai soli investitori professionali, mostrando così di assecondare le richieste (e la realtà quotidiana) del mercato internazionale degli investimenti in pmi e *start up*.

Tale modifica in sede di conversione, peraltro, risponde alle finalità proprie della novella normativa, volta a "premiare" la sempre maggior rilevanza che i privati stanno assumendo nel mercato internazionale del crowdfunding di pmi e *start up*²⁸ mediante l'ampliamento dei possibili strumenti giuridici con cui realizzare il proprio investimento.

Riferimenti normativi

articolo 27, D.L. 34/2019

articolo 35-*undecies*, D.Lgs. 58/1998

articolo 35-*bis*, Tuf

²³ Il limite patrimoniale complessivo deve intendersi riferito alle Sis ancora in esercizio, di cui il soggetto abbia, al momento della costituzione della nuova Sis, abbia mantenuto il controllo societario o l'incarico considerati dal Legislatore.

²⁴ Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le Direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i Regolamenti (CE) 1060/2009 e (UE) 1095/2010.

²⁵ In particolare, mantenendo fermo l'obbligo di autorizzazione preventiva (da parte della Banca d'Italia, sentita la Consob) per la costituzione delle Sis, secondo quanto previsto dall'articolo 35-*bis*, Tuf per tutte le Sicaf, il nostro Legislatore ha inteso replicare l'impostazione ordinaria prevista per i c.d. "gestori sotto-soglia", soprattutto in sede di costituzione (o di inizio dello svolgimento dell'attività), e non già una più snella forma di registrazione del veicolo (come sarebbe, al contrario, consentito dalla disciplina europea e come avviene in altri ordinamenti europei). Si veda ampius, Relazione illustrativa al D.L. 34/2019, pag. 108.

²⁶ Come documentato dalla Relazione illustrativa al D.L. 107/2019, cit. "L'elevato grado di rischio di questi investimenti è connesso al fatto che solo alcune società (che sono state definite "unicorni") riusciranno a compiere questo percorso, mentre la maggior parte degli investimenti determineranno guadagni contenuti e perdite".

²⁷ L'esenzione fiscale per i redditi di capitale maturati in capo ai soci per effetto della partecipazione nelle Sis, avrebbe avuto il pregio di equiparare il trattamento fiscale di questi investimenti a quelli effettuati tramite sottoscrizione di quote di fondi per il venture capital (i cui proventi, a determinate condizioni, sono detassati in capo ai sottoscrittori, ex articolo 31, comma 1, D.L. 98/2011), rendendo così ancor più competitivo lo strumento in discorso.

²⁸ Relazione illustrativa al D.L. 34/2019, pag. 107, "aumentando la platea delle imprese di cui si acquistano azioni, che costituiscono il portafoglio in cui sono investiti a fondi di venture capital, è possibile aumentare la probabilità di successo, pur nella sostanziale rischiosità associata a tale tipo di investimenti".

Segnalazione in centrale rischi: tempi, modi, effetti

La centrale dei rischi (CR) è un sistema informativo, gestito dalla Banca d'Italia, che raccoglie le informazioni fornite da banche e società finanziarie (di seguito "intermediari") sui crediti che esse concedono ai loro clienti. Le informazioni non hanno valore certificativo. La CR comunica mensilmente agli intermediari il debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato, fornendo informazioni utili per valutare il merito di credito della clientela. Gli intermediari, utilizzando i dati della CR, possono impiegare in modo più efficiente le loro risorse e migliorare la qualità del portafoglio crediti rafforzando la stabilità del sistema creditizio. I benefici per la clientela "meritevole" sono rappresentati da un più agevole accesso al credito o da un accesso al credito a migliori condizioni.

Come funziona la centrale rischi

La CR fornisce agli intermediari informazioni utili per valutare il merito di credito della clientela e migliorare la qualità del portafoglio clienti.

La CR non è una "black list", come suole pensarsi, relativa cioè unicamente ai cattivi pagatori, né un archivio dei ritardi di pagamento: la centrale dei rischi raccoglie, infatti, informazioni positive e negative. L'iscrizione in CR non determina automatismi di valutazione del merito creditizio della clientela (la CR è solo uno degli elementi informativi a disposizione delle banche e degli intermediari finanziari). I dati CR non hanno natura certificativa dell'esposizione della clientela verso il sistema creditizio e sono segnalati sulla base di criteri convenzionali di rappresentazione nel relativo modello dei dati e possono essere conosciuti da: intermediari partecipanti¹; soggetti segnalati; Banca d'Italia e altre Autorità di controllo; Autorità giudiziaria. Le informazioni CR sono nominative e hanno carattere riservato. La Banca d'Italia non è tenuta ad acquisire il consenso per il trattamento delle informazioni di CR in quanto le utilizza per finalità di controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari e di tutela della loro stabilità (cfr. Testo unico sulla *privacy*).

Come funziona

Tutti gli intermediari segnalano alla CR i rapporti in capo a ciascun cliente aggregandoli secondo uno schema stabilito dalla Banca d'Italia. La CR, a sua volta, aggrega le segnalazioni trasmesse mensilmente dai singoli intermediari, calcolando la posizione complessiva del soggetto segnalato verso il sistema creditizio e finanziario (posizione globale di rischio), che non riporta quindi il dettaglio degli intermediari segnalanti e invia mensilmente a ogni intermediario le posizioni globali di rischio di tutti i nominativi dallo stesso segnalati e dei loro coobbligati. Il flusso di ritorno viene trasmesso al termine della rilevazione mensile². La CR pertanto non rileva informazioni sui singoli rapporti/contratti. Le informazioni che riguardano i rapporti di credito e/o garanzia di persone fisiche e persone non fisiche (anche in cointestazione con altri soggetti³) con gli intermediari segnalanti:

¹ I quali possono conoscere le informazioni presenti nella centrale dei rischi aggregate forma tecnica per il finanziamento e senza il dettaglio delle banche segnalanti.

² Ad esempio, il flusso relativo alla rilevazione del 31 marzo (i dati di marzo devono essere inviati alla CR entro il 25 aprile) è disponibile i primi giorni di maggio.

³ La segnalazione del "contestato" è di rilevante importanza, in quanto rettifica e attenua gli effetti negativi della comunicazione pregiudizievole: essa deve avvenire al momento in cui l'intermediario riceve formale comunicazione della pendenza di un giudizio e viene cancellata al momento in cui l'organo giudicante emetterà la propria decisione.

Se non vi sono particolari dubbi interpretativi relativi al momento in cui si instaura la pendenza del giudizio avanti all'Autorità giudiziaria (generalmente individuato con la notifica dell'atto di citazione), nel procedimento arbitrale la giurisprudenza e la prassi bancaria non sono univocamente concordi nell'individuare il momento iniziale della pendenza del procedimento arbitrale, in quanto, in alcuni casi esso viene individuato in coincidenza con l'atto di introduzione del procedimento, cioè della notifica dell'atto introduttivo, e in altri con il momento della costituzione del collegio arbitrale.

L'introduzione dell'obbligo di segnalazione del "contestato" è di grande importanza poiché essa consente al soggetto, che legittimamente contesta una posizione controversa con la banca, di non subire le penalizzanti conseguenze di eventuali segnalazioni di insoluto o sconfini relative al credito contestato.

ad esempio, 2 finanziamenti a scadenza a nome dello stesso debitore confluiscono nella medesima categoria di "censimento scadenza".

Nel corso del mese, gli intermediari comunicano tempestivamente alla CR informazioni di tipo qualitativo (che non contengono importi):

1. gli eventi che hanno interessato la propria clientela; in particolare comunicano il passaggio dei crediti a sofferenza e l'estinzione della segnalazione a sofferenza;
2. la regolarizzazione dei ritardi di pagamento relativi ai singoli finanziamenti a scadenza e il "rientro" degli sconfinamenti persistenti da più di 90 giorni riguardanti finanziamenti revolving (come previsto dall'articolo 8-bis, D.L. 70/2011 modificato dalla L. 148/2011).

La cessazione della segnalazione si ha a partire dal mese nel corso del quale la posizione complessiva del cliente è scesa sotto la soglia di segnalazione oppure è estinta. Il venir meno dell'obbligo di segnalazione non comporta la cancellazione delle segnalazioni relative alle date precedenti.

Normativa di riferimento

Abbiamo detto, dunque, che con l'acronimo CR, viene indicato un organismo che costituisce il più importante sistema informativo nazionale circa i rapporti di credito e di garanzia che il sistema creditizio intrattiene con la propria clientela.

Essa consiste sostanzialmente in un archivio informatico alimentato mensilmente da un flusso di dati o, più precisamente, da segnalazioni e comunicazioni trasmesse alla Banca d'Italia, tenuta alla sorveglianza, dai soggetti su cui incombe l'obbligo di effettuarle, ovvero: le Banche iscritte all'albo previsto per legge dall'articolo 13, Tub, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106, Tub e le società di cartolarizzazione dei crediti, di cui alla L. 130/1999.

In tale archivio confluiscono così i dati relativi a tutti i rapporti di credito, di affidamento, di finanziamento e/o di garanzia in essere presso i sopradetti soggetti tenuti alla segnalazione, anche relativi a eventuali coobbligati o terzi prestatori di garanzia terzi, nell'ottica di creare un sistema, voluto dalla Banca d'Italia, che consenta di offrire agli interessati e autorizzati una visione il più possibile fedele e completa delle posizioni di rischio in essere sul sistema creditizio.

Dal gennaio 2009 esiste un'unica CR, gestita da Banca d'Italia, la quale accorpa anche la centrale rischi di importo contenuto (CRIC), precedentemente gestita da Sia e altri database gestiti da società private, denominati Sic (Sistemi di informazioni creditizie).

L'organismo di raccolta della CR realizza un sistema, voluto dalla Banca d'Italia, finalizzato ad accertare la pubblicazione dell'indebitamento della clientela presso banche e intermediari finanziari i quali, anche in virtù degli accordi di Basilea I, II e III (relativi alla c.d. stabilità finanziaria) introdotti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, sono tenuti a svolgere un controllo sempre più rigoroso e realistico del loro rischio tipico, ovvero del rischio connesso all'indebitamento, a qualsiasi titolo vantato, verso la clientela. Ciò corrisponde quindi alla primaria esigenza di valutare, preliminarmente alla concessione del credito, il grado di affidamento e successivamente di monitorare, in seguito all'erogazione dei finanziamenti, il "rating", ovvero la "classificazione", di ciascun soggetto finanziario in base al rischio finanziario (rischio di credito) allo stesso attribuibile.

La normativa di riferimento è principalmente costituita dal D.Lgs. 385/1993 (Tub) e segnatamente dagli articoli 51, 53 e 67, D.Lgs. 196/2003 (Testo unico sulla *privacy*), dalla Delibera Cibr del 29 marzo 1994 (Accesso ai dati della centrale dei rischi dei diretti interessati) e dalla circolare di Banca d'Italia n. 139 del 11 febbraio 1991 e relativi aggiornamenti succedutisi nel tempo, tra cui, in particolare e in considerazione del loro contenuto innovativo, il 13° aggiornamento del 4 marzo 2010 e il 14° aggiornamento del 29 aprile 2011.

Tali ultimi aggiornamenti e soprattutto gli ultimi 2, sopra citati, hanno introdotto importanti novità e modifiche volte a una maggiore fruibilità del documento informativo che viene rilasciato, in via riservata e a seguito di relativa richiesta da parte del soggetto interessato, dalla Banca d'Italia: detti aggiornamenti hanno ampliato la portata informativa nonché agevolato e ottimizzato il suo formato, semplificando le modalità di accesso, di utilizzazione e di comprensione dei dati e delle informazioni in esso contenute.

Le novità introdotte dagli aggiornamenti

Tra i nuovi obblighi introdotti con l'aggiornamento n. 13 del 4 marzo 2010 della circolare n. 139/1991 rileva principalmente l'obbligo dell'intermediario di avvisare i clienti in occasione della prima segnalazione a sofferenza (si noti bene, da intendersi non come richiesta di consenso ma come semplice informativa al cliente).

In ordine al concetto di sofferenza, che comporta la segnalazione di carattere senza dubbio più grave e penalizzante per il segnalato, la Banca d'Italia ha chiarito che tale *status* deve risultare ed essere frutto di una attenta valutazione, da parte della Banca, della complessiva situazione economica e finanziaria del soggetto.

Nel medesimo senso si sono espresse dottrina e giurisprudenza: quest'ultima ha ribadito che non è sufficiente a comportare l'obbligo di informativa il mero o ritardato pagamento di uno o più debiti, ma occorre tenere conto della situazione patrimoniale complessiva del cliente, o quantomeno dei suoi rapporti con tutto il circuito bancario, potendosi ad esempio giustificare una segnalazione a sofferenza solo in presenza di una accertata condizione di difficoltà economico-finanziaria del cliente, cui la sofferenza sia riconducibile.

Le più significative pronunce giurisprudenziali hanno affermato che alla nozione di sofferenza resta estraneo il mero inadempimento, che trovi causa in una illiquidità di taglio non strutturale ma contingente, ancorchè accompagnato da un esplicito rifiuto di adempiere (così Cassazione n. 21428/2007, confermata da successiva Cassazione n. 7958/2009 da ultimo Cassazione n. 12626/2010 in De Jure)⁴.

La Banca, dunque, deve segnalare la sofferenza solo quando ha motivo, oggettivamente fondato, di temere la difficoltà di recupero del credito; laddove, successivamente, si potesse delineare una previsione di perdita, ossia la previsione di irrecuperabilità del credito divenisse attuale, il credito, già segnalato a sofferenza, viene "spostato" nella categoria di censimento più grave e di "credito passato a perdita", e viene cancellata la sua iscrizione nella categoria delle sofferenze.

Tra le novità introdotte dall'aggiornamento n. 14 del 29 aprile 2011 della circolare n. 139/1991, particolare rilievo, invece, è l'ampliamento della portata dell'obbligo sopra indicato, poiché prevede l'obbligo di comunicare la segnalazione a sofferenza anche agli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) del debitore.

Specificando il contenuto dell'articolo 125, comma 3, Tub, relativo alla categoria dei consumatori, viene imposto agli intermediari l'obbligo di comunicare al consumatore che venga per la prima volta segnalato presso la centrale rischi l'avvenuta segnalazione, ricomprendendosi nelle informazioni negative passibili di detta informativa, non solo quelle concernenti le sofferenze, ma anche quelle relative a ristrutturazioni del debito e agli inadempimenti persistenti, ossia i crediti scaduti e/o sconfinati da più di 90/180 giorni. Inoltre, gli intermediari, su richiesta, devono rendere nota all'interessato la sua posizione di rischio, quale risultante dai flussi informativi ricevuti dalla Banca d'Italia, nel senso che se un finanziamento viene rifiutato a causa delle risultanze emerse dagli archivi informatici, l'intermediario è tenuto a informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione e degli estremi della banca dati ove esso viene indicato.

La segnalazione in CR

Possiamo affermare che la centrale dei rischi è lo specchio dei rapporti che un utente ha con l'intero sistema creditizio e indica numeri e qualità degli stessi.

Rilevano crediti segnalati, a "incaglio", i crediti appostati "a sofferenza" e il passaggio di un credito in sofferenza "a perdita" e tutte le variazioni mensili degli stessi alimentando quindi ogni mese tali aggiornamenti.

⁴ In senso conforme, ovvero sulla necessità che di fronte a una situazione di potenziale sofferenza la banca o l'intermediario debbano necessariamente procedere ad una valutazione della complessiva situazione patrimoniale e finanziaria del cliente, si sono espresse numerose altre decisioni di merito; tra le quali: Tribunale di Milano 19 febbraio 2001 in Giur.It. 2002, I, pag. 334 e ss. e tra le più recenti, Tribunale di Cagliari 21 maggio 2009 n. 1575; Tribunale Santa Maria Capua Vetere 28 maggio 2009; Tribunale di Parma 30 giugno 2010; Tribunale di Bari 19 maggio 2011; Tribunale di Salerno Sezione I, 19 novembre 2011.

L'incaglio è un momento di difficoltà, è una segnalazione negativa di grado inferiore e non dà luogo a un'automatica segnalazione.

La segnalazione a sofferenza, invece, impone una valutazione, da parte dell'intermediario, sulla complessiva situazione finanziaria del cliente e non può avvenire automaticamente a causa di un mero ritardo nel pagamento di un debito.

La contestazione del credito da parte del cliente, inoltre, non è condizione da sola sufficiente a giustificare una segnalazione a sofferenza.

La sofferenza, diversamente dall'incaglio, è il risultato di una linea temporale diversa dei problemi del cattivo pagatore. La sofferenza è legata alla situazione patrimoniale del cliente cattivo pagatore, prima di essere segnalata, è preceduta da una vera e propria indagine da parte dell'intermediario. La Corte di Cassazione ha sancito che, la segnalazione "a sofferenza" presso la centrale dei rischi di Banca d'Italia richiede una valutazione, da parte della banca, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire dal semplice ritardo nel pagamento del debito. Deve essere determinata da un riscontro di fatto di una situazione patrimoniale, caratterizzata da una grave, non transitoria difficoltà economica che può essere equiparata, ma non necessariamente coincidere, con una situazione di insolvenza.

Deve trattarsi di uno stato di difficoltà duraturo di fronte alle proprie obbligazioni che impone alla banca, prima di procedere alla segnalazione, una accurata analisi di tutti i possibili indici di tale difficoltà (stato dei rapporti intrattenuti dal cliente con altre banche; pregresse segnalazioni a sofferenza operate da altre banche; ammontare e durata di ritardi nei pagamenti per altri rapporti con altri intermediari; sussistenza o assenza di protesti bancari e altri eventi pregiudizievoli, ipoteche e altro presente in conservatoria a carico del cliente).

Le banche e gli intermediari finanziari sono obbligati a informare, per iscritto, il cliente la prima volta che lo segnala a sofferenza. Secondo un condivisibile orientamento, l'informativa deve specificare in maniera non equivoca l'imminente segnalazione "a sofferenza" del cliente e deve pervenire al cliente in tempo utile per consentirgli di assumere ogni determinazione necessaria a evitare la segnalazione come ad esempio un rientro programmato e conseguente cancellazione cattivo pagatore.

L'informativa predetta deve essere comunicata per iscritto anche a coloro che sono coobbligati col cliente nei confronti della banca.

A rigore delle istruzioni di Banca d'Italia, ai fini del censimento dei dati in centrale dei rischi, si considerano coobbligati:

1. i cointestatari del medesimo rapporto;
2. i soci di società di fatto, soci di società di fatto, i soci di società persone (società semplici, Snc, soci accomandatari di Sas e Spa);
3. soggetti che hanno rilasciato alla banca garanzie reali (datori di ipoteche) o personali (fideiusori).

Purtroppo la segnalazione del cliente principale comporta anche quella dei garanti e questo non è proprio corretto per di più se non è comunicato nei tempi e nei modi sanciti dalle normative bancarie dettata dalla Banca d'Italia.

Secondo le norme operative di Banca d'Italia, i flussi informativi, anche nei casi di coobbligazioni, hanno carattere individuale, e si può senz'altro condividere il principio che esclude l'automatica segnalazione in centrale rischi del Garante in caso di inadempimento e segnalazione a sofferenza del credito per il debitore principale.

Obbligo di preavviso

Come accennato, la banca non può segnalare il proprio cliente alla centrale rischi senza prima inviargli una lettera con raccomandata A.R. in cui lo avvisa delle conseguenze che potrebbero derivare in caso di persistente morosità. La segnalazione che avviene senza la preventiva comunicazione è illegittima.

La banca è responsabile se non dimostra di avere comunicato al cliente l'imminente registrazione

dell'informazione «negativa» nel sistema informatico gestito dalla centrale rischi. In tal caso la Banca viola tanto gli obblighi dettati dal codice privacy che impongono sempre di trattare in modo lecito e proporzionato i dati personali quanto l'articolo 4 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti.

Non sempre, però, il mancato preavviso da parte dell'intermediario al cliente debitore della segnalazione effettuata alla centrale rischi della Banca d'Italia a suo carico, è di per sé idonea a rendere illegittima detta segnalazione in quanto non ne rappresenta condizione di validità, dovendo valutarsi a tal fine solamente l'esistenza della condizione di grave difficoltà economica, come prescritto dall'articolo 51, D.Lgs. 385/1993.

È legittima, dunque, la segnalazione alla centrale rischi in casi di assenza di elementi da cui desumere la volontà del debitore di ripianare la propria posizione debitoria mediante un piano di rientro, nonché in caso di assenza di elementi che lascino presumere una capacità patrimoniale tale da far fronte agli impegni negoziali assunti⁵.

Nella fattispecie considerata dal richiamato Tribunale di Prato in nota, una società debitrice proponeva ricorso ex articolo 700, c.p.c., chiedendo la cancellazione alla banca della segnalazione a sofferenza alla centrale rischi della Banca d'Italia, avvenuta a suo dire illegittimamente, per non essere la stessa stata preceduta dal preavviso previsto con il 14° aggiornamento 29 aprile 2011 della circolare n. 139/1991.

Il Tribunale osservava che il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia, ha come fine quello di raccogliere informazioni relative alle caratteristiche debitorie degli affidati nei confronti del sistema creditizio e di fornire alle istituzioni segnalanti, con cadenza mensile, un flusso informativo di ritorno sui singoli affidati di conseguenza gli operatori bancari e finanziari sono tenuti, nell'ambito del corretto esercizio del credito, al censimento e alla diffusione dei dati, pur nel rispetto di precise regole di comportamento, la cui violazione giustifica la richiesta di tutela giurisdizionale finalizzata all'inibizione, nel caso concreto, dell'esercizio di tale attività.

Il giudicante dunque, affermava che la segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la centrale rischi, richiedeva, in virtù di quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, una valutazione da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non poteva quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, escludendo ogni automatismo tra inadempimento e segnalazione.

Sottolineava come gli interventi legislativi degli ultimi anni nella materia de qua avessero inciso sulle concrete modalità con le quali le banche intermediarie realizzano l'attività di centralizzazione dei rischi di credito, prevedendo difatti l'obbligo per l'intermediario di dare informativa al cliente precedentemente alla prima segnalazione effettuata a suo carico, come espressamente previsto per la segnalazione a sofferenza nella CR Banca d'Italia con il 14° Aggiornamento 29 aprile 2011 della circolare n. 139/1991.

Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale riteneva che il preavviso inviato dalla banca alla società cliente, pur essendo successivo alla segnalazione alla centrale, non era sufficiente a rendere illegittima la segnalazione, considerata anche la complessiva esposizione debitoria della società, il perdurare inadempimento, nonché l'assenza di elementi da cui desumere la volontà della debitrice di ripianare la propria posizione.

Da ciò ne consegue che la mancata comunicazione non è sempre causa di illegittimità della segnalazione alla centrale rischi.

Invero, si deve valutare caso per caso ed ex post, se un eventuale preavviso avrebbe consentito all'interessato di fornire alla banca elementi concreti tali verosimilmente da impedire, se tempestivamente conosciuti dall'intermediario, la segnalazione⁶.

Nel caso specifico l'istituto di credito aveva provveduto, come previsto dalla legge, a segnalare a sofferenza la posizione della società reclamante poiché, non essendo state onorate le proposte di

⁵ Tribunale di Prato, con l'ordinanza del 21 aprile 2017.

⁶ Tribunale di Roma, ordinanza del 24 luglio 2018.

rientro, quest'ultima si trovava in una situazione che configurava come altamente probabile un serio pericolo di insolvenza, con un'esposizione debitoria nei confronti della banca e una disponibilità di risorse liquide insufficienti a coprire il debito. Ciò avveniva all'esito di una valutazione negativa della situazione patrimoniale complessiva della società, apprezzata come deficitaria ovvero di grave difficoltà economica, confermata dall'inadempimento grave e protratto nel tempo, nonché ingiustificato, che lasciava dunque presagire una seria difficoltà nella riscossione del credito.

Sul punto, la società reclamante affermava la presunta illegittimità di tale segnalazione in quanto effettuata, trattandosi della prima segnalazione, in violazione dell'obbligo di preavviso al debitore. La ratio di tale comunicazione preventiva consiste nel fare in modo che il cliente venga messo nelle condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa in relazione alla ritenuta situazione oggettiva di difficoltà economica. La mancanza del preavviso, secondo la tesi della ricorrente, comporterebbe dunque una violazione dei principi di buona fede e correttezza nel funzionamento del rapporto bancario.

Tale assunto è smentito dal punto 1.5 della Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, Capitolo II, Sezione II - 17° aggiornamento (giugno 2018), contenente le istruzioni per gli intermediari creditizi sulla CR, a tenore della quale: *"gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza"*.

Emerge quindi la mancanza di una previsione esplicita concernente il carattere preventivo di detta comunicazione e la fissazione di un termine per la stessa.

All'esito del giudizio il Tribunale di Roma, non ravvisando alcun indice dal quale poter desumere che, in ipotesi di preventiva comunicazione del preavviso di segnalazione a sofferenza, la società sarebbe stata in grado di offrire elementi oggettivi tali da far ritenere in concreto violato il diritto di difesa e idonei a precludere la segnalazione, ha rigettato il reclamo con integrale conferma dell'ordinanza reclamata.

Diversamente il Tribunale di Lanciano, in composizione collegiale⁷ enuclea una serie di condizioni necessarie affinché la segnalazione a sofferenza di un'impresa possa essere ritenuta legittima.

In primis il Collegio lancianese, aderendo all'orientamento maggioritario⁸, afferma che la segnalazione a sofferenza di un'impresa in centrali rischi della Banca d'Italia deve essere sempre preceduta dalla comunicazione di preavviso, il cui onere di avvenuta effettuazione grava sul segnalante. L'obbligatorietà del preavviso di segnalazione - anche al di fuori del credito al consumo è ritenuto traibile: "dalle previsioni di cui all'articolo 125, comma 3, Tub, di cui all'articolo 4, comma 7, Codice in materia di protezione dei dati personali - Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, e di cui alla circolare n. 139/1991 della Banca d'Italia. Premesso che nel caso in esame viene all'attenzione una iscrizione a "sofferenza", il riferimento deve essere inteso al capitolo 2, sezione II, § 1.5 della circolare n. 139/1991, la quale prevede che *"gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza"*, pur se *"tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all'interessato per il trattamento dei suoi dati"*.

Posti dunque i riferimenti normativi, il collegio precisa che l'informativa obbligatoria non può che essere intesa come preventiva; tanto è vero che la disposizione chiarisce che essa non possa essere configurata quale richiesta di consenso, essendo piuttosto finalizzata a consentire al cliente di approntare i possibili rimedi, in vista del rientro dalla propria obbligazione.

Richiamando poi Cassazione n. 21428/2007, sancisce che l'appostazione di un credito a sofferenza non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito, ma presuppone l'esercizio di una valutazione e di una ponderazione complessa da parte della Banca dalla quale si evinca lo stato di difficoltà economica e finanziaria in cui versa il cliente e la

⁷ Tribunale di Lanciano, 12 febbraio 2018.

⁸ Cfr. Tribunale di Asti del 25 giugno 2015, Tribunale del Como del 10 ottobre 2016, Tribunale di Verona del 17 maggio 2014 e 7 luglio 2014, Tribunale di Locri del 12 aprile 2016; Tribunale di Foggia del 15 novembre 2014, Tribunale di Udine 18 gennaio 2017; Tribunale di Napoli, 16 aprile 2015.

riscossione del credito a rischio, con riferimento a tutti i dati sintomatici desumibili dalla liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito, fermo restando che non possono tali elementi integrare da soli i presupposti per la segnalazione laddove la concreta situazione del cliente non crei allarme quanto alla sua generale solvibilità.

A tal fine, in via generale il Tribunale collegiale ritiene che l'istituto bancario deve attentamente procedere all'istruttoria per l'accertamento della posizione di sofferenza con la diligenza di cui all'articolo 1176, comma 2, cod. civ., anche in considerazione del fatto che attiva tale istruttoria unilateralmente, senza contraddittorio con la parte interessata.

Conformandosi poi all'orientamento comune della giurisprudenza di legittimità⁹, il Collegio afferma che la condizione di insolvenza del cliente va intesa non nell'accezione recepita dall'articolo 5, L.F., bensì come situazione di difficoltà economica che rende verosimile, ma non necessariamente attuale o già attuato, il recupero coattivo, senza escludere le possibilità di rientro o ristrutturazione del debito.

Tanto premesso e ritenuto, il giudice collegiale conclude che è illegittima la segnalazione a sofferenza quando la banca non dimostri di aver effettuato un'istruttoria nei sensi di cui sopra e con riferimento a tutti gli indici evidenziati, limitandosi, in una sorta di automatismo che certamente contraddice la ratio delle istruzioni richiamate, a verificare solo l'inadempimento del cliente che motivava il mancato pagamento del debito contestandone l'esistenza e la quantificazione; né alla mancanza di istruttoria preventiva può supplirsi con una valutazione effettuata *ex post* fondata essenzialmente sul bilancio della società, facendo peraltro rilevare che, in ogni caso, anche una rilevante esposizione debitoria emergente dal bilancio non potrebbe essere isolatamente considerata, dovendo, piuttosto, essere letta nel contesto di tutte le risultanze contabili nonché di altri inizi di insolvenza quali quelli sopra delineati.

Riferimenti normativi

articolo 8-*bis*, D.L. 70/211

articolo 13, Tub

articolo 125, comma 3, Tub

Cassazione n. 21428/2007

Cassazione n. 7958/2009

Cassazione n. 12626/2010

circolare n. 139/1991

⁹ In argomento cfr. anche Cassazione 24.5.2010, n. 12626/2010 e n. 7958/2009: la segnalazione di una posizione "a sofferenza" presso la centrale dei rischi della Banca d'Italia deve essere determinata dal riscontro di una complessiva situazione patrimoniale deficitaria del cliente, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza.

La revoca della donazione di un immobile: presupposti giuridici e modalità

La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. Elementi essenziali della donazione sono, quindi, lo spirito di liberalità del donante e l'arricchimento del donatario.

Affinché una donazione – anche di un bene immobile – sia valida è necessario che venga eseguita con atto notarile e alla presenza di 2 testimoni. Mancando queste 2 condizioni, la donazione è nulla e può essere impugnata senza limiti di tempo.

Oltre alla circostanza di cui sopra, si deve precisare che la donazione è un atto soggetto a revocazione. In particolare, la donazione può essere revocata per 2 principali motivi: ingratitudine del donatario (articolo 801, cod. civ.) e sopravvenienza di figli (articolo 803, cod. civ.).

Verrà analizzata, in questa sede, la casistica di revoca della donazione, dopo un iniziale breve excursus sull'istituto in generale.

L'istituto della donazione (cenni)

La donazione è un contratto che richiede l'accettazione del beneficiario. Essendo proprio un contratto, per il suo perfezionamento occorre, di conseguenza, l'incontro delle manifestazioni di volontà delle parti secondo le regole ordinarie (proposta del donante e accettazione del donatario).

Donante: sono capaci di donare sia le persone fisiche (maggiori di età, non interdetti o inabilitati e capaci di intendere e di volere al momento dell'atto) sia le persone giuridiche. È valida la donazione fatta dal minore o dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio ex articoli 165 e 166, cod. civ. (e dal minore emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale).

La donazione può essere fatta solo dal donante direttamente e non per mezzo di rappresentante legale o volontario. A ciò consegue che il mandato a donare è nullo, vale a dire che non è possibile attribuire ad altri la scelta del donatario o dell'oggetto della donazione. Il mandato è valido qualora il donante/mandante incarichi il mandatario di designare - tra più persone, cose o entro limiti da lui indicati - la persona del beneficiario o la cosa da donare (articolo 778, cod. civ.). In tal caso va redatto con la forma dell'atto pubblico.

Donatario: può essere una persona fisica (anche un nascituro), un ente pubblico o privato o un ente non riconosciuto.

Oltre che a un solo beneficiario la donazione può essere diretta a più donatari e precisamente la legge prevede:

- la donazione congiuntiva (articolo 773, cod. civ.), cioè la donazione dello stesso bene fatta congiuntamente, e per parti eguali, a favore di più donatari.
- donazione di usufrutto congiuntivo (articolo 796, cod. civ.);
- sostituzione ordinaria (articolo 795, cod. civ.);
- sostituzione fedecommissaria (articolo 795, cod. civ.);
- usufrutto (uso o abitazione) successivo (articolo 796, cod. civ.).

Oggetto: in caso di donazione immobiliare è il trasferimento della proprietà o la costituzione di un diritto reale su immobili (ad esempio, usufrutto o superficie). Non possono essere oggetto di donazione immobili da costruire o altrui. Il divieto riguarda anche i diritti reali di garanzia su immobili (ipoteca) in quanto al momento della costituzione non vi è l'impoverimento del patrimonio del donante.

Elementi accidentali del contratto (condizione, termine e modo), possono essere apposti nella donazione con le seguenti precisazioni:

- la condizione, sospensiva o risolutiva, impossibile e illecita rende nulla la donazione;

- il modo (od onere), ammissibile solo nelle donazioni, è un negozio autonomo che ha carattere patrimoniale e obbliga il donatario nei limiti di valore della cosa donata (articolo 793, comma 2, cod. civ.). Questo significa che la donazione modale, a favore di un soggetto determinato, comporta una donazione diretta a favore del donatario e una indiretta a favore del beneficiario dell'onere. Se il donatario non adempie l'onere di cui è gravato, oltre al donante può agire per la risoluzione qualsiasi interessato.

Scioglimento della donazione: il mutuo consenso e la revocazione.

Per potere rientrare in possesso di un bene immobile già donato, l'unica soluzione praticabile sembra essere lo scioglimento volontario e consensuale delle parti (donante e donatario), quindi di comune accordo, della donazione (accettata dal donatario) per mutuo dissenso o mutuo consenso. Il mutuo dissenso o mutuo consenso, cioè lo scioglimento volontario dell'atto di cessione, fa venire meno il rapporto giuridico costituito con il contratto a effetti traslativi o costitutivi e opera retroattivamente tra le parti, ma lascia inalterati i diritti dei terzi.

Ha, quindi effetti eliminatori del negozio giuridico con efficacia retroattiva, in quanto il negozio viene eliminato fin dal momento della sua conclusione e si tratta di una retroattività *ex tunc*, ma non con effetti reali, dato che la risoluzione, anche se è stata espressamente pattuita, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvo gli effetti della trascrizione della domanda.

I terzi che hanno acquistato diritti immobiliari, oggetto dell'atto di mutuo dissenso, non potranno essere pregiudicati e nemmeno i creditori che, prima della conclusione dell'atto di mutuo dissenso, abbiano ipotecato, pignorato o sottoposto a sequestro conservativo l'immobile oggetto dell'atto di donazione, poi risolto per mutuo dissenso o mutuo consenso.

La revoca per ingratitudine del donatario

Recita l'articolo 801, cod. civ. *"La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436"*.

Ai sensi dell'articolo 802, comma 1, cod. civ. la domanda di revocazione della donazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l'anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.

Per quanto concerne, strettamente, il concetto di ingratitudine la Corte di Cassazione, da tempo, ha precisato che *"Tra il concetto morale di ingratitudine e quello giuridico preso in considerazione dall'articolo 801, cod. civ., non v'è coincidenza: non tutte le manifestazioni d'ingratitudine comportano la possibilità di revoca della donazione, ma soltanto quelle espressamente considerate dall'articolo 801, cod. civ.. La definitività della donazione è la regola, la sua revocabilità l'eccezione. L'ingiuria grave, pur mutando il suo concetto dal diritto penale, prescinde, per la sua rilevanza, dal magistero penale ed è piuttosto connesso alla valutazione sociale. Essa, pertanto, deve rivolgersi contro il patrimonio morale del donante in modo diretto - come si evince dallo stesso tenore letterale della norma - e la sua gravità va valutata non solo oggettivamente, ossia dall'entità del fatto, ma anche, e soprattutto, come manifestazione di perversa animosità dell'agente verso il donante. (Cassazione, n. 10614/1990)"*.

I casi previsti dalla norma sono, dunque, i seguenti:

1. chi ha ucciso o tentato di uccidere il donante o il suo coniuge o un suo discendente o ascendente (articolo 463, n. 1 e 2, cod. civ.). La norma in questione richiama espressamente il principio dell'indegnità a succedere che, conseguentemente, viene mutuato *in toto*. Si tenga presente che *"l'indegnità a succedere prevista dall'articolo 463, cod. civ., pur essendo operativa "ipso iure", non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere dichiarata su domanda dell'interessato, atteso che essa non è uno "status" del soggetto, né un'ipotesi di incapacità all'acquisto dell'eredità, ma una qualifica di un comportamento che si sostanzia in una sanzione civile di carattere patrimoniale avente un*

fondamento pubblicistico e dà luogo a una causa di esclusione dalla successione; pertanto, essendo effetto di una pronuncia di natura costitutiva, può aversi per verificata soltanto al momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza” (Cassazione, sentenza n. 5411/2019);

2. chi ha accusato falsamente (calunnia accertata in un processo penale), il donante o il suo coniuge o un suo discendente o ascendente, per reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a 3 anni; oppure ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata poi dichiarata falsa in giudizio penale (articolo 463, n. 3, cod. civ.). Come nel caso che precede, anche qui la norma in questione richiama espressamente il principio dell’indegnità a succedere che, conseguentemente, viene mutuato *in toto*;

3. chi è colpevole di grave ingiuria verso il donante.

Recentemente la Suprema Corte si è pronunciata in merito alla definizione di ingiuria grave, statuendo che *“L’ingiuria grave pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore e al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare rispetto alla dignità del donante. L’ingiuria deve, pertanto, essere espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante. Il comportamento del donante va valutato non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, perché espressamente rivolta a ledere la sua sfera morale, tale da essere contraria a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero improntare l’atteggiamento del donatario. Si tratta, evidentemente di una formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali, il cui discrimine è segnato dalla ripugnanza che detto comportamento suscita nella coscienza sociale (La relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge donatario costituisce ingiuria grave solo se a essa si accompagni un atteggiamento di disistima e avversione da parte del donante)” (Cassazione, sentenza n. 24965/2018).*

L’ingiuria grave si distacca concettualmente dalle previsioni penalistiche di cui agli articoli 594 e 595, c.p. e assume, nell’ambito civilistico, i tratti di un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva. Di conseguenza l’ingiuria, per assurgere a causa di revocazione della donazione per ingratitudine, deve essere espressione di un sentimento di avversione nei confronti del donante connotato da un carattere di durevolezza, non essendo sufficiente l’aggressione che si esaurisce in un singolo episodio e che possa eventualmente trovare spiegazione in un clima di acceso contrasto sorto per una specifica situazione. Secondo la Suprema Corte, ad esempio *“non ricorre ingratitudine nel comportamento della figlia donataria, che, a fronte della sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i suoi genitori e nella pendenza del giudizio di separazione personale con addebito instaurato dalla madre, inviti il padre, con una lettera formale, a lasciare l’immobile di sua proprietà, acquistato con il denaro ricevuto dalla donazione paterna e materna, destinato a casa familiare. Tale comportamento si risolve in una presa d’atto, da parte della figlia, della frattura tra i suoi genitori, dipendente dalla loro disaffezione e distacco spirituale e quindi nel sopravvenire di una condizione tale da render incompatibile la prosecuzione della convivenza di entrambi i donanti nell’abitazione acquistata con il denaro ricevuto in donazione” (Cassazione, sentenza n. 7487/2011);*

4. chi ha arrecato volontariamente un grave pregiudizio al patrimonio del donante. Tale grave pregiudizio deve essere causato con il deliberato proposito di danneggiare il donante e tenendo, altresì, conto della situazione economica di quest’ultimo. Occorre, comunque, che si tratti di comportamenti frutto esclusivamente dell’animosità e dell’avversione nutrite dal donatario avverso il donante, cosicché non può ravvisarsi il deliberato proposito di danneggiare il donante stesso in presenza di legittime iniziative costituenti esercizio del diritto di proprietà del donatario sul bene donato.

“L’esercizio di un diritto del donatario non può essere causa di grave pregiudizio al patrimonio del donante dolosamente arrecato se non quando il donatario se ne serva per conseguire non già il risultato ottenibile con l’esercizio del diritto, ma vantaggi ingiusti, ossia abnormi o diversi da detto

risultato, o obiettivamente iniqui ed esorbitanti rispetto al dovuto, ispirati soltanto dall'animosità e dall'avversione maturate avverso il donante" (Cassazione, sentenza n. 23077/2018).

La domanda di revoca della donazione per ingratitudine del donatario, fondata sulla specifica ipotesi del grave danno arrecato al patrimonio del donante, richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo dell'interessato, da intendersi nel senso di malvagio proponimento di danneggiare il donante e da provarsi, in modo adeguato, da parte di quest'ultimo.

In sostanza, affinché si verifichi grave pregiudizio al patrimonio del donante, ai fini della revoca della donazione per ingratitudine si dovrà riscontrare:

- - il dolo del donatario;
 - - un concreto, e quantificabile, danno al patrimonio del donante;
 - - una diretta proporzione tra l'entità del patrimonio del donante e quella del danno arrecato;
5. chi ha rifiutato indebitamente di versare gli alimenti dovuti al donante (ai sensi degli articoli 433, 435 e 436, cod. civ.). L'articolo 433, cod. civ. individua i soggetti obbligati a prestare gli alimenti disponendo testualmente che: *"All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:*

1. *il coniuge;*
2. *i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;*
3. *i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;*
4. *i generi e le nuore;*
5. *il suocero e la suocera;*
6. *i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali."*

L'indebito rifiuto degli alimenti dovuti ai sensi dell'articolo 433, cod. civ., può essere motivo di revoca della donazione, indipendentemente dal fatto che l'obbligazione alimentare abbia formato oggetto di una domanda giudiziale.

Secondo l'articolo 438, cod. civ. *"Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale. Il donatario non è tenuto oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimonio"*.

Tale norma impone al giudice di valutare, a seconda delle circostanze, gli imprescindibili presupposti sia dello stato di bisogno sia della impossibilità di mantenersi (impossibilità di soddisfare i propri bisogni primari quali, ad esempio, il vitto, l'abitazione, il vestiario).

La capacità di mantenimento va valutata con riferimento alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo dispone.

Ciò che rileva e deve essere debitamente tenuto in considerazione è la circostanza che l'indebito rifiuto degli alimenti dovuti ai sensi dell'articolo 433, cod. civ., può essere motivo di revoca della donazione, indipendentemente dal fatto che l'obbligazione alimentare abbia formato oggetto di una domanda giudiziale, non essendo questo elemento menzionato esplicitamente dall'articolo 801, cod. civ..

La revoca per sopravvenienza dei figli

Recita l'articolo 803, cod. civ. *"Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante."*

Possano inoltre essere revocate per il riconoscimento del figlio salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio."

La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione".

Tale azione deve essere proposta entro 5 anni:

- dal giorno della nascita dell'ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente;
- dalla notizia dell'esistenza del figlio o discendente;

- dall'avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio.

La *ratio* di questa norma deve essere individuata nell'esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione già disposta a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio. Il motivo è che in tale circostanza sorgono, in capo al genitore donante, nuovi doveri di mantenimento, istruzione ed educazione, per il cui adempimento egli deve poter disporre di mezzi adeguati. Per tale motivo la legge consente al donante di valutare se occorra recuperare le precedenti attribuzioni liberali.

Precisa la Suprema Corte che *"La revocazione della donazione per sopravvenienza di figli risponde all'esigenza di consentire al donante di riconsiderare l'opportunità dell'attribuzione già disposta a fronte della sopravvenuta nascita di un figlio o della sopravvenuta conoscenza della sua esistenza, in funzione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione che da tale evento derivano e che in precedenza non erano previsti né prevedibili. Ai fini della detta revocabilità non sussistono, nel caso di adozione di maggiore di età, in considerazione delle peculiarità dell'istituto, le ragioni che giustificano l'attribuzione al donante del diritto potestativo per sopravvenienza di figli legittimi, naturali o adottivi per effetto di adozione speciale, ovvero per l'ignoranza dell'esistenza di figli o discendenti legittimi o naturali"* (Cassazione, sentenza n. 6761/2012).

Evidenzia ancora la Corte nella medesima pronuncia, disponendo che *"Il riconoscimento ai figli adottivi, anche se maggiori di età, dei diritti successori spettanti ai figli legittimi appare pienamente compatibile con una delle finalità tipiche dell'adozione ordinaria, e cioè quella della trasmissione del patrimonio. Ne consegue che, una volta equiparati ai figli legittimi i figli adottivi, anche maggiori di età, del tutto logicamente a essi vengono riconosciute le medesime facoltà attribuite ai figli legittimi, e quindi anche quella di agire per la riduzione delle donazioni. Dal riconoscimento ai figli adottivi, anche maggiori di età, di tale facoltà, tuttavia, non può desumersi la necessità che al donante debba essere riconosciuta la potestà di revocare la donazione in caso di sopravvenienza di figli adottivi, al di fuori del caso dell'adozione speciale"*.

L'elemento sostanziale che deve essere valutato dal giudice in casi simili, lo si ribadisce in conclusione, è strettamente la capacità del genitore donante di poter far fronte agli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione che derivano imprevedibilmente, dalla nascita o dall'adozione di un nuovo figlio.

Riferimenti normativi

articolo 433, cod. civ.

articolo 778, cod. civ.

articolo 773, cod. civ.

articolo 795, cod. civ.

articolo 796, cod. civ.

articolo 803, cod. civ.

Cassazione, sentenza n. 5411/2019

Cassazione, sentenza n. 24965/2018

Cassazione, sentenza n. 23077/2018

Cassazione, sentenza n. 7487/2011

Cassazione, sentenza n. 6761/2012

Per gestire i Dipendenti senza problemi

Dipendenti in Cloud è la nuova soluzione che permette di amministrare con semplicità i dipendenti, dal foglio presenze alla richiesta di ferie e permessi, dalla nota spese al cedolino. Il tutto con la massima sicurezza garantita dall'infrastruttura cloud TeamSystem.

La soluzione è inoltre integrata con TeamSystem Studio per l'elaborazione automatica dei cedolini.

Provala gratis e scopri tutti i vantaggi su:
www.dipendentincloud.it